



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.

Palazzo I. Silone, via Leonardo Da Vinci, 6

67100 L'Aquila

Tel, 0862 363477, 0862 363479, 0862 363492, 0862 363493

Fax 0862 363486

2 SET. 2008

Prot. n.: 21136/08

Oggetto: Definizione delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN).

Ai Comuni gestori di Riserve Naturali
istituite dalla Regione Abruzzo

In riferimento all'oggetto, si rendono le seguenti precisazioni e delucidazioni.

Va in via preliminare rammentato che la *Direttiva 2001/42/CE* del Parlamento e del Consiglio, entrata in vigore il 21 luglio 2001, *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi nell'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica -VAS)*, stabilisce all'art. 1 che, sulla base delle politiche e delle azioni comunitarie dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile, deve essere obbligatoriamente garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi suscettibili di avere un impatto significativo nell'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace.

La Valutazione Ambientale Strategica -VAS va quindi intesa come una procedimento, e non come un provvedimento, che deve essere integrato nel processo di pianificazione/programmazione al fine di fornire all'Ente pianificatore/programmatore i criteri per scegliere la strategia di pianificazione/programmazione ambientalmente più sostenibile. Tale attività di scelta tra tutte le strategie ragionevoli e alternative individuate viene effettuata sulla base di una valutazione comparativa, eseguita in concertazione con le Autorità con competenze ambientali e con il pubblico, tra gli obiettivi di sviluppo del piano o del programma e gli effetti significativi, singoli e cumulativi, che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente.

A livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs.3.04.2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4 vigente dal 13 febbraio 2008, il cui art. 35 impone alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (e dunque entro febbraio 2009).

Nelle more dell'entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo che disciplinerà la procedura di VAS dei piani e programmi la cui approvazione compete



GIUNTA REGIONALE

alla Regione Abruzzo a agli Enti Locali, nella specie il *Disegno di legge Regionale in materia di Pianificazione per il Governo del Territorio*, approvato il 9 agosto 2006, con Delibera di Giunta Regionale n. 907/C e attualmente all'esame del Consiglio Regionale, si applica la Parte II del D.lgs.152/06 così come modificata dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4.

Nella ricostruzione generale dell'assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in difetto di una specifica disposizione legislativa che individui espressamente nella Regione la autorità competente ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e ad elaborare il parere motivato relativo ai piani di competenza comunale e provinciale, non può non farsi ricorso alla disposizione dell'art. 43 L.R. 11/99 che ha trasferito ai Comuni le funzioni afferenti la gestione del territorio non espressamente mantenute in capo alla Regione e non conferite ad altri Enti dal medesimo testo legislativo.

Tale articolo, nel dare attuazione, nell'ordinamento regionale, al principio di sussidiarietà come criterio distributivo delle competenze tra diversi livelli territoriali di governo, sostanzia una clausola di carattere generale e dinamico in ragione del fatto che essa proietta la propria efficacia nel tempo secondo un assetto elastico delle competenze dei Comuni (*"tutte le funzioni amministrative... sono trasferite ai Comuni"*) ed un assetto rigido delle competenze radicate in capo alla Regione e agli altri Enti (che sono invece solo quelle enumerate espressamente).

In particolare, sono state trasferite alle Amministrazioni comunali tutte le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuative e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata, cosicché non sussistendo, ad oggi, alcun organo regionale competente all'approvazione della documentazione riguardante la valutazione ambientale strategica di piani di enti locali non può che essere l'Amministrazione comunale il soggetto competente ad assicurare anche la corretta applicazione della normativa in materia di VAS relativamente ai piani di propria spettanza.

Con ciò affermando, in via deduttiva, il principio generale secondo cui **l'autorità competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione di piani**, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale.

In particolare, con riferimento all'oggetto, in applicazione del principio appena enunciato si ricava che **la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di Assetto Naturalistico (PAN) e ad elaborare i relativi pareri motivati resta radicata in capo alla Regione**, essendo L'Ente locale il soggetto che (*"..predispone ed adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue varianti"*) ed il Consiglio Regionale l'organo che lo **approva** definitivamente, secondo la procedura stabilita dall'art. 22 della L.R. n. 38 /96, così come modificata dalla L.R. n. 2/06.

In sintesi, nel quadro del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08, l'Autorità procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (*"..la pubblica amministrazione che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano-programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma"*) e



GIUNTA REGIONALE

l'Autorità competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5, cioè (*“la pubblica amministrazione cui compete la l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato”*) coincidono e, nel caso di specie, sono rappresentate dall'Amministrazione regionale.

Resta in capo alle Amministrazioni comunali che gestiscono Riserve Naturali istituite da leggi regionali, in quanto Autorità proponenti di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08, cioè soggetti *pubblici o privati che elaborano il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto*, e quindi soggetti che, più di ogni altro, sono in condizione di identificare i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dalle azioni del piano da loro predisposto, la competenza a:

- concludere con L'Autorità competente o con la procedente (Regione Abruzzo) e le altre amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure stabilite, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune, ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti (art. 9 comma 3);
- collaborare con l'Autorità competente (Regione Abruzzo) al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'art. 18 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08 (art. 11 comma 2);
- redigere il rapporto preliminare di cui all'art. 12 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08 (*Rapporto di verifica di assoggettabilità - screening*);
- redigere il rapporto preliminare di cui all'art. 13 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08 (*Rapporto che definisce la portata ed il livello di informazioni da includere nel Rapporto Ambientale - scoping*);
- consultare, entro 90gg., l'Autorità competente ed eventualmente la procedente (Regione Abruzzo) e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 commi 1 e 2)
- redigere il rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08, che costituisce parte integrante del piano-programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione (art. 13 comma 3)
- comunicare all'Autorità competente (Regione Abruzzo), anche secondo modalità concordate, la proposta di piano-programma, il



GIUNTA REGIONALE

rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso (art. 13 comma 5)

- pubblicare sul proprio sito web il *parere motivato* espresso dall'autorità competente, *una dichiarazione di sintesi* in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano-programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano-programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e le *misure adottate in merito al monitoraggio* di cui all'art. 18 (art. 17 comma 2)
- individuare nel piano-programma le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio (art. 18 comma 2)

E' invece di competenza della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità competente e procedente:

- individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare (art. 12 comma 2)
- trasmettere ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare per acquisirne il parere (art. 12 comma 2)
- ricevere, entro 30 gg, il parere dei soggetti competenti in materia ambientale consultati (art. 12 comma 2)
- verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90gg da quando gli è stato trasmesso il documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (art. 12 comma 4);
- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni (art. 12 comma 5);
- collaborare con l'Autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'art. 18 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08 (art. 11 comma 2);
- esprimere, tenuto conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere



GIUNTA REGIONALE

motivato sulla proposta di piano-programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie (art. 11 comma 2);

- consultare, entro 90gg., l'Autorità proponente e/o procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 commi 1 e 2);
- ricevere dall'autorità proponente, anche secondo modalità concordate, la proposta di piano-programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso (art. 13 comma 5)
- mettere a disposizione del pubblico la proposta di piano-programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web (art. 14 comma 2)
- svolgere le attività tecnico-istruttorie, l'acquisizione e la valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati a seguito delle consultazioni (art. 15 comma 1);
- esprimere il proprio parere motivato entro il termine di 90 gg a decorrere dalla scadenza dei 60 gg stabiliti dall'art. 14 comma 3 (art. 15 comma 1);
- provvedere, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano-programma per l'adozione o l'approvazione (art. 15 comma 2)
- pubblicare sul proprio sito web il *parere motivato* espresso dall'autorità competente, *una dichiarazione di sintesi* in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano-programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano-programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e le *misure adottate in merito al monitoraggio* di cui all'art. 18 (art. 17 comma 2);
- pubblicare sul proprio sito web le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali azioni correttive adottate (art. 18 comma 3).

Per ragioni di opportunità, di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione amministrativa, si delega all'Autorità proponente la competenza a ricevere, entro 30 gg, il parere dei soggetti competenti in materia ambientale consultati (art. 12 comma 2) e a verificare preliminarmente, sulla base degli elementi



GIUNTA REGIONALE

di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il PAN possa avere impatti significativi sull'ambiente.

Si invita l'Autorità proponente ad inviare all'Autorità competente (Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, via Leonardo da Vinci, 6, L'Aquila), la verifica preliminare sulla significatività degli impatti, effettuata sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e delle osservazioni pervenute, al fine di metterla in condizione di provvedere, come da disposizioni di legge, all'emissione del provvedimento di verifica che assoggetta o esclude il PAN dalla VAS e alla pubblicazione del risultato di tale verifica.

Confidando di aver chiarito l'assetto delle competenze dei soggetti istituzionali chiamati al difficile compito di pianificazione della gestione delle Riserve Naturali Regionali e di verifica e valutazione ambientale degli strumenti all'uopo adottati, si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Dot. Arch. Antonio SORGI)